

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLESTIMENTI ITALIANA PONTI RADIO e LABORATORIO TEVERE SRL PRESENTI SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI I.TT. CIG 7487300B69

TRA

il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione Generale per le Attività Territoriali (di seguito DGAT)– codice fiscale 80230390587, in persona del Direttore Generale Pietro Celi

E

la SOCIETA’ SUPERELECTRIC S.r.l. (di seguito Società) – codice fiscale 01455950905

PREMESSO CHE

- gli Ispettorati Territoriali, uffici sul territorio della DGAT, svolgono tra i diversi compiti istituzionali, l’attività di *radiomonitoring*, che prevede l’analisi, la demodulazione e l’individuazione delle sorgenti presenti sull’intero spettro radioelettrico, al fine di identificare ed eliminare eventuali situazioni interferenziali che si possono presentare a carico dei diversi servizi radio, compresi quelli pubblici essenziali quali quello aeronautico, della Protezione Civile e delle Forze di Polizia;
- l’attività predetta viene svolta anche con laboratori mobili appositamente equipaggiati, allestiti con strumentazione di alto valore tecnologico, in dotazione ad ogni Ispettorato, che consentono agli operatori il corretto raggiungimento degli impianti dislocati sul territorio di competenza di ciascun ufficio;
- le rilevazioni per il tramite dei suddetti laboratori mobili sono svolte anche per conto terzi (enti pubblici e soggetti privati), nonché su richiesta della magistratura, per essere acquisite come prova in giudizi civili, penali ed amministrativi;
- l’attività svolta in conto terzi con i laboratori mobili determina un elevato introito annuale per lo Stato e pertanto un’imperfetta funzionalità dei medesimi comporterebbe ricadute negative sulle entrate;
- è necessario procedere alla riparazione dei malfunzionamenti del palo telescopico in dotazione dal 2004 agli automezzi Land Rover Defender, di allestimento Italiana Ponti Radio IPR, dotati di supporto telescopico a vite di produzione Laboratorio Tevere S.r.l. di Roma;
- la società Laboratorio Tevere S.r.l., costruttrice del supporto telescopico impiegato in tali automezzi, pertanto unica in grado di provvedere al relativo ripristino con le necessarie garanzie, ha ceduto alla società Superelectric S.r.l. i progetti di produzione dei supporti telescopici elettromeccanici a vite e dei supporti telescopici elettromeccanici/oleodinamici cinghia funei;
- la società Superelectric S.r.l., che di conseguenza detiene il knowhow, ha proposto una modifica della tecnologia *a vite*, di produzione Laboratorio Tevere S.r.l, in grado di eliminare definitivamente i malfunzionamenti constatati e lamentati, che prevede la trasformazione del supporto telescopico, con upgrade della tecnologia da tipo elettromeccanico a vite ad una basata su modalità di trazione a funi d’acciaio, denominata “TVF2”;
- la sperimentazione eseguita su n. 2 veicoli Land Rover Defender, in dotazione agli Ispettorati Territoriali Puglia e Toscana, ha dato esito positivo;
- è necessario sottoporre alla manutenzione straordinaria anche gli altri 17 laboratori mobili Land Rover Defender di allestimento Italiana Ponti Radio (IPR), dotati di supporto telescopico a vite di produzione Laboratorio Tevere S.r.l., che presentano la difettosità segnalata sul predetto palo;
- gli Ispettorati Territoriali hanno in dotazione 11 laboratori mobili di allestimento completo Laboratorio Tevere, le cui esigenze di manutenzione straordinaria e/o riparazione possono essere soddisfatte attraverso il ricorso alla stessa società Superelectric S.r.l.;
- l’applicazione di medesime condizioni contrattuali a tutti gli Ispettorati consentirebbe l’uniformità nell’azione amministrativa, improntata a finalità di economicità, efficienza ed efficacia, nonché l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto del contratto

Oggetto del presente Accordo è il servizio di riparazione e/o modifica alla tecnologia dei supporti telescopici a vite installati sui laboratori mobili di **radiomonitoring** di allestimento IPR e, in generale, di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili a protocolli standard, di valore esattamente quantificabile, da eseguire sui laboratori mobili in dotazione a questa Amministrazione, di allestimento IPR o Laboratorio Tevere S.r.l., di cui la società Superelectric S.r.l. detenga progetti di produzione dei supporti telescopici elettromeccanici a vite e supporti telescopici elettromeccanici oleodinamici cinghia funei.

Il servizio prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni: ispezioni, controlli, manutenzioni ordinarie e straordinarie di carattere meccanico, idraulico ed elettrico, riparazioni, revisioni, installazione di parti, introduzione di modifiche e prescrizioni tecniche, interventi correttivi, riverniciatura completa previo smontaggio antenne, risigillatura tetto, botole e parti soggette ad invecchiamento per infiltrazioni, fornitura di materiali e parti di ricambio di costruzione delle predette Società e quant'altro inserito nel listino contenente le singole voci di spesa, parte integrante del presente atto.

L'Accordo prevede anche una procedura urgente per la riparazione/sostituzione di parti facilmente amovibili, da eseguire con la collaborazione dei funzionari tecnici degli Ispettorati interessati. Detta procedura potrà essere attivata dalla Direzione con apposita richiesta contenente tutte le informazioni necessarie.

ART. 2

Norme regolatrici del contratto

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a. dal presente Accordo Quadro;
- b. dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 63 commi 1 e 3, lettera b), e s.m.i denominato Codice dei contratti pubblici;
- c. dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente "il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- d. dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- e. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d, richiamati;
- f. dalla richiesta di listino della DGAT prot. 89628 del 22 maggio 2018 e dalla richiesta di offerta prot. 0189796 del 16 novembre 2018 (allegate con la lettera A e B);
- g. dall'offerta definitiva del 20 novembre presentata dalla Società, completa del Listino prezzi proposto relativo ai singoli interventi, del DGUE e del Patto di integrità allegati al presente atto (rispettivamente con le lettere C, D e E).

ART. 3

Condizioni di esecuzione

Sono a totale carico della Società i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio.

Sono a carico della DGAT le spese di trasporto, trasferimento e ritiro degli automezzi presso la sede della Società nonché quelle per la spedizione di parti di ricambio facilmente amovibili, che potranno essere sostituite dai funzionari tecnici degli Ispettorati interessati.

Durante la permanenza degli automezzi in autofficina, la Società si impegna ad assicurare idoneo ricovero degli stessi in aree coperte e custodite.

ART. 4

Durata del presente Accordo

Il presente Accordo, corredato del Listino delle singole voci degli interventi manutentivi, citato nel precedente art. 2, sarà valido per due anni dalla data della relativa approvazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MiSE.

La Direzione Generale provvederà, con separati atti, ad appositi affidamenti annuali alla Società per il servizio di cui trattasi.

ART. 5

Compenso

La Società si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione straordinaria alle condizioni specificate nell'offerta di cui alla lettera g, dell'art. 2, applicando uno sconto variabile dal 15% al 20% sulle singole voci contemplate nel sopra menzionato listino, parte integrante del presente accordo (allegato C), nonché uno sconto minimo del 20% sulla manodopera e sulle parti di ricambio, per interventi necessari, non previsti nel suddetto listino.

Tutti i prezzi indicati nel citato listino si intendono al netto dell'IVA di legge.

ART. 6

Modalità di esecuzione

La DGAT, attraverso un suo Funzionario Tecnico, incaricato del coordinamento e della organizzazione con gli Ispettorati delle operazioni attinenti alla corretta realizzazione del presente Accordo, individuerà i lotti di veicoli da sottoporre a manutenzione straordinaria, secondo criteri di opportunità e urgenza, proponendo contestualmente, in accordo con la Società, la tempistica degli interventi, con l'obiettivo di ridurre al minimo il periodo di inattività dei laboratori mobili.

Ciascun Ispettorato, secondo competenza, provvederà direttamente sia alla consegna del singolo laboratorio mobile, fornendo contestualmente indicazioni in relazione alle specifiche esigenze di manutenzione, sia al ritiro dello stesso, successivamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo.

All'atto della consegna del veicolo, il Funzionario Tecnico incaricato dall'Ispettorato, su modulo di consegna standard, provvederà ad annotare in modo dettagliato e circostanziato l'elenco degli interventi di manutenzione proposti/richiesti, che saranno illustrati alla Società fornitrice del servizio di manutenzione; il modulo di consegna, opportunamente compilato e controfirmato, per presa visione, dalla Società esecutrice dei lavori, sarà inviato dall'Ispettorato di competenza alla DGAT e posto agli atti per i successivi riscontri inerenti all'offerta di esecuzione dei lavori.

La Società, analizzate le esigenze di intervento di ciascun veicolo, invierà un preventivo di spesa dettagliato, facendo esplicito riferimento al listino di cui al precedente art. 5 e al modulo di consegna del veicolo, inserendo eventuali interventi tecnici valutati in fase di lavorazione del veicolo e indicando la tempistica necessaria per l'esecuzione del servizio, che dovrà essere debitamente rispettata. In caso contrario sarà applicata una penale prevista dal successivo articolo 14.

Funzionari Tecnici incaricati dalla DGAT (Nucleo di Validazione e Collaudo) avranno il compito di esaminare e validare le singole proposte di manutenzione, sia quelle dell'IT a cui appartiene il veicolo, sia quelle formulate autonomamente dalla Società.

La DGAT, ricevuto il positivo contributo di validazione, emetterà l'ordine di esecuzione dei lavori.

All'atto del completamento dei lavori, la Società comunicherà l'approntamento al collaudo alla DGAT e all'Ispettorato da cui il veicolo era stato consegnato.

La DGAT disporrà l'esecuzione del collaudo, ad opera dei Funzionari Tecnici del predetto Nucleo di validazione e Collaudo.

A conclusione dei lavori, l'Ispettorato, previo accordo con la Società, ritirerà il veicolo, mentre la DGAT predisporrà la liquidazione dell'importo, in singolo corrispettivo.

ART.7

Procedura urgente per la riparazione/sostituzione di parti facilmente amovibili

L'Accordo prevede anche una procedura urgente per la riparazione/sostituzione di parti facilmente amovibili, da eseguire con la collaborazione dei funzionari tecnici degli Ispettorati interessati. Il Funzionario Tecnico addetto al coordinamento, una volta ricevuta la segnalazione del Referente Tecnico regionale dell'IT interessato, provvederà ad analizzarla, a richiedere il preventivo di spesa alla Società fornitrice del servizio di manutenzione e a fornire parere di congruità alla DGAT per l'emissione dell'ordine di esecuzione lavori. L'importo di tale prestazione, di carattere urgente, sarà liquidato per singoli interventi, nell'ambito dell'Accordo Quadro, fermo restando il collaudo positivo della riparazione/fornitura, di competenza dell'IT a cui appartiene il veicolo. Le operazioni di spedizione/ritiro delle singole componentistiche da riparare spetteranno alla Società, che provvederà, a posteriori, a recuperarne/quotarne le spese nel preventivo/offerta.

ART. 8

Aggiornamenti standard

Con il presente articolo si individuano gli aggiornamenti standard, di cui al Listino (allegato C), da prevedere per tutti i laboratori mobili attrezzati tipo Land Rover Defender, di allestimento IPR e da valutare anche per gli altri laboratori mobili di allestimento Laboratorio Tevere, secondo opportunità e secondo richiesta dell'IT di assegnazione del veicolo, in un'ottica di uniformazione nazionale degli interventi tecnici:

VOCE 2.19 Trasformazione supporto telescopico a vite (tipo Land Rover Defender IPR) in modello TVF a funi di acciaio con aggiornamento PLC laboratorio (dato elevazione palo).

VOCE 2.17 Aggiornamento tecnico linea discesa 0-6 GHz su arrotondatore con sostituzione giunto rotante, cavo e rilascio certificazione: cavo hy per flex 10+connettore rotante spinner 1 canale p/n BU835087.

VOCE 2.21 Fornitura + installazione Autoradio DAB2 marca PIONER modello FH x 840 dab o similare.

VOCE 2.23 Fornitura + installazione telecamera posteriore di parcheggio, con monitor LCD da installare in sostituzione dello specchietto retrovisore interno e che entri in funzione automaticamente con l'inserimento della retromarcia.

VOCE 2.24 Fornitura di KIT di antenne di misura alto guadagno LTE GSM UMTS (marca RKB o similari) complete di adattatore per la collocazione su polarizzatore/supporto telescopico, per l'adeguamento del parco antenne di dotazione.

VOCE 2.25 Fornitura di targhe metalliche amovibili da applicare alle portiere laterali (una per lato) con indicazione inerente il Ministero e la Direzione di appartenenza del laboratorio mobile;

VOCE 2.4 Pulizia generale interno veicolo.

VOCE 2.3 Pulizia / lucidatura esterna totale del veicolo comprensivo di manodopera.

Eventuali altre esigenze, previste o meno dal listino (allegato C), potranno essere segnalate dal Funzionario dell'Ispettorato addetto alla consegna del veicolo, dal Nucleo di Validazione, oppure dalla stessa Società fornitrice del servizio di manutenzione, se rilevate in corso d'opera.

ART. 9

Pagamenti

I pagamenti saranno disposti sulla base di fatture emesse a seguito di ordini specifici, per singolo laboratorio mobile, previo collaudo positivo da parte dei Funzionari Tecnici indicati nel precedente articolo 6.

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi 209-214, con l'indicazione del Codice Univoco Ufficio della DGAT n. **60T2DS**.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente Accordo Quadro, come disposto dal D.L. 66/2014, art. 25 comma 3.

La liquidazione della fattura elettronica avverrà, come disposto dalla normativa vigente in materia, previa verifica della regolarità contributiva del contraente tramite acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dagli Enti abilitati al rilascio.

ART. 10

Garanzia

La Società garantisce gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati in base al presente Accordo Quadro, nonché le stesse parti di ricambio utilizzate e quelle relative a parti facilmente amovibili, per un periodo di mesi 12 dalla data di approvazione dei singoli collaudi.

ART. 11

Certificazione e normativa

Le prestazioni/forniture saranno eseguite con sistema di controllo della qualità ISO 9001 e rispondente alla normativa di Sicurezza e Compatibilità Elettromagnetica (CE).

ART. 12

Garanzia definitiva

A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, la Società ha regolarmente costituito una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, n. 00209391000688 dell'importo di Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00), derivante dalla riduzione del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per possesso certificazione ISO 9001:2015, rilasciata dalla Soc. Cattolica Di Assicurazione in data 17/12/2018, ed avente scadenza al 12/12/2020.

La DGAT, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all'importo dei danni sofferti. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 13

Adeguamento del corrispettivo

I costi di cui all'art. 5 del presente Accordo non sono in alcun caso soggetti a variazioni od aggiornamenti.

ART. 14

Responsabilità Generali e Penali

Nell'esecuzione della fornitura la Società dovrà adottare di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

La Società è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio reso, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

La Società è inoltre responsabile degli eventuali danni arrecati ai laboratori mobili, corredati della relativa strumentazione, in conseguenza di eventuale comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione del servizio di cui trattasi.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascun autoveicolo in manutenzione rispetto alla tempistica stabilita per ciascun intervento con la presentazione del relativo preventivo sarà applicata una penale pari allo 0,4 % dell'importo complessivo pattuito. La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo stesso.

ART. 15

Assicurazioni ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone od alle cose, tanto al Ministero DGAT che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

La Società ha stipulato apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente Accordo ed assume altresì l'onere di manlevare il Ministero DGAT da ogni azione che possa essere intentata nei confronti del medesimo per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'Accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabili nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Sono a carico della Società tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

ART. 16

Forza maggiore

Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

ART.17

Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e Subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, è fatto divieto alla Società di cedere il presente Accordo Quadro.

La Società potrà avvalersi di terzi nell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal d.lgs. n. 50/2016, art. 105, e previa autorizzazione del Ministero - DGAT.

Si precisa comunque che è ammesso il subappalto, purché, ai sensi del comma 4 del citato articolo, il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e la Società dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Si specifica, altresì, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo di ciascun contratto attuativo.

ART. 18

Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente Accordo la Società elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede.

ART. 19

Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

ART. 20

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente Atto, sarà deferita alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria di Roma, competente per materia e valore.

ART. 21

Condizione sospensiva

Il presente Accordo vincola sin d'ora la Società e diverrà impegnativo per il Ministero solo quando sarà approvato dall'Organo di controllo presso il MiSE.

MISE – DGAT
Il Direttore Generale
Pietro Celi

SOCIETA' SUPERELECTRIC S.r.l.